

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



**COMUNE DI SANT'ANTONIO DI
GALLURA**

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

☐	Comunicata ai Capigruppo Consiliari il Nr. Prot.
☐	Affissa all'Albo Pretorio il

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021/2022/2023 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

Nr. Progr. **23**

Data **10/03/2021**

Seduta NR. **9**

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la G. C.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VITI CARLO DUILIO	SINDACO	S
PITTORRU GIOVANNI	VICESINDACO	S
PIRINA LUCIA	ASSESSORE	S
FILIPPEDDU CHRISTIAN	ASSESSORE	N
DEIANA VANNI	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 3</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Assenti Giustificati i signori:

FILIPPEDDU CHRISTIAN; DEIANA VANNI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Giovanna Maria Murgia.

In qualità di SINDACO, Dott. CARLO DUILIO VITI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.

Allegati:

1) Pareri Art.49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria - per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

RICHIAMATO il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto *"Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la a) data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

CONSIDERATO che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020)

RILEVATO che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le: **Entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **Spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

RILEVATO che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2019 e per il FCDE il bilancio di previsione 2019/2021 dato assestato;

PRESO ATTO che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di Sant'Antonio di Gallura al valore indicato per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti nella percentuale del 28,60% ;

RILEVATO che il posizionamento del Comune di Sant'Antonio di Gallura rispetto al valore soglia è il seguente:

ente fascia B) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60%)

Spesa personale 2019 € 420.086,13

----- = 22,61 %

Entrate correnti medie (2017/2019) al netto FCDE (prev.assestate 2019) € 1.857.980,74

APPURATO che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

INDIVIDUATO l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 28,60% (**tabella 1** DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

€ 1.857.980,74 x 28,60% = € 531.382,38 spesa massima non superabile (valore soglia)

media entr. val.soglia

531.382,49 – 420.086,13= 111.296,36 incremento spesa massima tabella 1

sp.max. sp.pers.ente 2019

PRESO ATTO quindi che, trovandosi il comune di Sant'Antonio di Gallura, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia"*;

PRESO ATTO inoltre che l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, **la spesa del personale registrata nel 2018**, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

CONSIDERATO pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in **tabella 2** del DPCM in base alla fascia demografica (ente in fascia B);

RILEVATO quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente

Spesa personale 2018	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
€ 380.261,91	23,0%	2020	€ 87.460,24	€ 467.722,15
€ 380.261,91	29,0%	2021	€ 110.275,95	€ 490.537,86
€ 380.261,91	33,0%	2022	€ 125.486,43	€ 505.748,34
€ 380.261,91	34,0%	2023	€ 129.289,04	€ 509.550,96
€ 380.261,91	35,0%	2024	€ 133.091,67	€ 513.353,58

RICHIAMATO altresì il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali della tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia massimo di cui all'art.4 comma 1 di ciascuna fascia demografica;

RITENUTO pertanto che per gli enti virtuosi il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 2 e dalla capacità assunzionale residua maturata fino al 2020 come da tabella che segue:

Spesa	Tab.2 (2021)	Tab.2 (2022)	Tab. 2 (2023)	Tab. 2 (2024)
Spesa pers.2018	€ 380.261,91	€ 380.261,91	€ 380.261,91	€ 380.261,91
Increment.max.spesa 2018 (tabella 2) assunzioni Tempo Indetermin.	€ 110.275,95	€ 125.486,43	€ 129.289,04	€ 133.091,67
Resti 2015-2019	(1)	(2)	(2)	(2)
Capacità assunzionale totale	€ 490.537,86	505.748,34	€ 509.550,96	€ 513.353,58
Spesa personale con incremento tabella 2 + resti	€ 110.275,95	€ 125.486,43	€ 129.289,04	€ 133.091,67
Valore massimo (soglia) 28,60% tabella 1	€ 111.296,36 (3)	€ 111.296,36 (3)	€ 111.296,36 (3)	€ 111.296,36 (3)
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	€ 110.275,95	€ 125.486,43	€ 129.289,04	€ 133.091,67

(1) resti utilizzabili solo nel 2020

(2) possibilità di inserire negli anni i resti non utilizzati negli anni precedenti

(3) il valore soglia è dinamico e viene rideterminato di anno in anno in base ai dati aggiornati con l'ultimo rendiconto approvato

VERIFICATO che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da sopra riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

RILEVATO che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art.6 specifica che *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557quater e 562 L.296/2006"*;

VISTO l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella del predetto articolo, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, sulla base delle attestazioni dei Responsabili di Settore conservate agli atti, l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente (Deliberazione di Giunta Comunale n°3 del 14/01/2021);

PRESO ATTO che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., limite di spesa media triennio 2011/2013, al netto delle componenti escluse, è pari ad € 566.100,90, determinato con Delibera di G.C. n° 6 del 30/01/18 di approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale triennio 2018/2020 e dalle relazioni dell'Organo di Revisione (così come precisato con nota del Responsabile dell'Area Finanziaria del 04/03/2021 prot. 1502);
- nell'anno 2021 non sono previste al momento cessazioni programmate (anche riguardo a eventuali pensionamenti "quota 100", in quanto è facoltà del dipendente accedervi o meno, salvo comunicare tale eventualità all'Ente con un preavviso di 6 mesi) e alla data di redazione del presente documento non si è a conoscenza dell'eventualità che interverranno nel triennio. Nelle previsioni di spesa, si è tenuto conto, tuttavia, delle economie derivanti dalla diversa modulazione proposta dall'amministrazione in termini di segreteria a seguito del pensionamento del segretario comunale (vedi nota del Responsabile dell'Area Finanziaria 04/03/2021 prot. 1502);
- l'Ente ha capacità assunzionale per il triennio e rispetta il limite di spesa 2011/2013 (**Vedi Allegato A**)
- l'Ente ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica
- l'Ente non ha mai dichiarato dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario
- il Comune di Sant'Antonio di Gallura ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;
- con deliberazione di C.C. n°24 del 21/05/2020 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione di C.C. n. 39 del 08.09.2020 ha approvato il rendiconto esercizio 2019;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;
- con propria deliberazione n. 35 del 14.05.2020 ha provveduto ad approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022;
- con propria deliberazione n.38 del 09.06.2020 e s.m.i ha approvato il PEG mentre con successiva n. 65 del 22.10.2020 ha confermato il piano performance per l'anno 2020;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2021-2023, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a

fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

CONSIDERATO inoltre che, in relazione alle assunzioni del personale a tempo determinato, l'Ente:

- per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale può provvedere ad assunzioni nel rispetto del limite di spesa (previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile) che non può superare la somma di € 63.315,61, determinata sulla base del 100% della spesa del personale a tempo determinato sostenuta e finanziata con risorse dell'Ente nell'anno 2009;
- in esecuzione della Delibera di G.C. n. 24 del 03/05/2018 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto all'assunzione di due istruttori direttivi (n°1 per l'Area Tecnica e n°1 per l'Area Socio Culturale) ex art. 110 comma 1 del TUEL rispettivamente fino al 31/07/2021 e fino al 15/07/2021, esclusi dai limiti quantitativi di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs 81/2015 ai sensi dell'art.23 comma 2 lettera a) dello stesso D.lgs 81/2015 e dell'art. 50 comma 6 lett. a) del CCNL del 21/05/18 (il primo) e ai sensi dell'art.23 comma 2 lettera D.lgs 81/2015 in combinato con l'art. 50 comma 4 lett. e) del CCNL del 21/05/18 (il secondo), il cui costo rientra nel limite di contenimento della spesa di personale riferita alla spesa media del triennio 2011/2013 ed è escluso dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010 ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1-quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016;

RITENUTO altresì di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, dando atto che l'importo annuo massimo delle risorse destinabili ammonta a € 63.315,61;

VISTO l'allegato organigramma (**Allegato B**) nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

RILEVATO che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione espresso con verbale n°5 del 10/03/2021 (prot. 1595 del 10/03/2021)

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di prendere atto che la capacità assunzionale del comune di Sant'Antonio di Gallura per il triennio 2021/2023, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa è determinata secondo quanto segue:

A) valore soglia per fascia demografica del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti (tabella 1 art. 4 Decreto 17 marzo 2020): 28,60%;

B) valore soglia effettivo calcolato per il comune di Sant'Antonio di Gallura:

Spesa personale 2019 € 420.086,13

----- = 22,61 %

Entrate correnti medie (2017/2019)

al netto FCDE(prev.assestate 2019) € 1.857.980,74

C) capacità assunzionale effettiva in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020:

Spesa	Tab.2 (2021)	Tab2 (2022)	Tab. 2 (2023)	Tab. 2 (2024)
Spesa pers.2018	€ 380.261,91	€ 380.261,91	€ 380.261,91	€ 380.261,91
Increment.max.spesa 2018 (tabella 2) assunzioni Tempo Indetermin.	€ 110.275,95	€ 125486,43	€ 129.289,04	€ 133.091,67
Resti 2015-2019	(1)	(2)	(2)	(2)
Capacità assunzionale totale	€ 490.537,86	505748,34	€ 509.550,96	€ 513.353,58
Spesa personale con incremento tabella 2 + resti	€ 110.275,95	€ 125486,43	€ 129.289,04	€ 133091,67
Valore massimo (soglia) 28,60% tabella 1	€ 111.296,36 (3)	€ 111.296,36 (3)	€ 111.296,36 (3)	€ 111.296,36 (3)
Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2)	€ 110.275,95	€ 125.486,43	€ 129.289,04	€ 133.091,67

(1) resti utilizzabili solo nel 2020

(2) possibilità di inserire negli anni i resti non utilizzati gli anni precedenti

(3) il valore soglia è dinamico e viene rideterminato di anno in anno in base ai dati aggiornati con l'ultimo rendiconto approvato

2) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n.296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 566.100,90;

3) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero (Deliberazione di Giunta Comunale n°3 del 14/01/2021);

4) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio (**allegato B**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la quale comporta una spesa annua, al netto delle componenti escluse, pari ad € 448.701,88 come da bilancio di previsione 2020-2022;

5) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/2023 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

per l'anno 2021:

- copertura con contratto a tempo indeterminato, nei limiti consentiti, dei seguenti posti vacanti:

N	Profilo professionale	Cat.	Modalità di assunzione
1	Istruttore Direttivo Amministrativo (Area Servizi Socio culturali)	D1	mobilità/concorso
1	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	Mobilità/Utilizzo graduatorie concorsuali di altri enti locali
2	Istruttore Amministrativo	C1	mobilità/concorso riserva 50% personale interno
1	Istruttore di Vigilanza part time (50%)	C1	mobilità/concorso
1	Operaio generico	B	ricorso agli uffici circoscrizionali per l'impiego

- copertura con contratto a tempo determinato, nei limiti consentiti, dei seguenti posti vacanti:

N	Profilo professionale	Cat.	Modalità di assunzione
1	Istruttore Direttivo Tecnico (Area Tecnica)	D1	incarico ex art. 110 D.Lgs 267/2000

1	Istruttore Direttivo Amministrativo (Area Servizi Socio culturali)	D1	incarico ex art. 110 D.Lgs 267/2000 fino al 15/07/2021
---	--	----	--

- prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

per gli anni 2022 e 2023:

- sulla base delle scelte operate, che prevedono le 6 assunzioni nel 2021 (un D1 area tecnica al 100%, un C1 area vigilanza 50%, un Cat B al 100% e 2 Cat. C1 al 100%, il D1 area sociale che sostituisce l'attuale figura ricoperta con 110 tuel), non permangono margini di spesa per ulteriori assunzioni negli anni 2022 e 2023.

A regime le assunzioni previste nel 2021 coprono il margine disponibile € 505.748,34 del 2022 e € 509.550,96 salvo ulteriori circostanze/economie si dovessero realizzare.

- prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) come da **allegato A**;

7) di approvare l'allegato organigramma (**allegato B**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

8) di dare atto che il suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2021-2023 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;

9) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Inoltre, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, in quanto lo stesso deve essere allegato alla schema del DUP 2021/2023 che la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale;

Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 TUEL e smi

ALLEGATO A - Deliberazione di Giunta comunale n° 23 del 10/03/2021

FACOLTÀ ASSUNZIONALI PER I COMUNI AL DI SOTTO DEL VALORE SOGLIA DI CUI ALL'ART.4 DEL DECRETO 17 MARZO 2020

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Media entrate trienni 2017/2019 al netto del FCDE	€ 1.857.980,74	€ 1.857.980,74	€ 1.857.980,74
Spesa personale rendiconto anno 2019	€ 420.086,13	€ 420.086,13	€ 420.086,13
Incidenza spese personale/entrate correnti	22,61 %	22,61 %	22,61 %
Percentuale valore soglia per fascia demografica da 1.000 e 1.999 abitanti	28,60%	28,60%	28,60%
Spesa massima di personale rapportata al valore soglia massimo	531.382,49	531.382,49	531.382,49
Incremento massimo di spesa consentito tabella 2 art.5 Decreto 17 marzo 2020	29,0% rispetto alla spesa personale 2018 (€ 380.261,91) € 110.275,95	33,0% rispetto alla spesa personale 2018 (€ 380.261,91) € 125.486,43	34,0% rispetto alla spesa personale 2018 (€ 380.261,91) € 129.289,04
Valore spesa massima complessiva	€ 490.537,86	€ 505.748,34	€ 509.550,96

LIMITE RISPETTO SPESA TRIENNIO 2011/2013 (come da ART.1 COMMA 557 quater L. 296/2006)

DESCRIZIONE	IMPEGNATO da consuntivo 2019 approvato con CC 39 del 08/09/2020	BILANCIO PREVISIONE 2020 ASSESTATO	BILANCIO PREVISIONE 2021
Spesa personale dipendente (macro 101)	€ 465.240,37	€ 525.087,88	€ 469.383,05
Spesa per IRAP da macro 102	€ 31.442,33	€ 35.822,16	€ 31.090,97
Spesa personale comandato	0	0	0
Altre spese non comprese nel macro 101 ex formazione di cui al macro 103 e segretario in convenzione	€ 129,50	€ 2.000,00	€ 5.111,84
Spesa virtuale unione dei comuni	€ 5.814,00	€ 5.814,00	€ 5.814,00
TOTALE SPESE PERSONALE	€ 502.626,20	€ 568.724,04	€ 511.399,86
Spese da dedurre	€ 75.400,37	€ 97.406,35	€ 74.827,57
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	€ 427.225,83	€ 471.317,69	€ 436.572,29
Limite medi spesa triennio 2011/2013 € 566.100,90	€ 566.100,90	€ 566.100,90	€ 566.100,90
Limite rispettato SI/NO	SI	SI	SI

Allegato B – Deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 10/03/2021

	Cat.	Dotazione organica	n. posti coperti	n. posti da coprire anno 2021	n. posti da ricoprire anno 2022/2023
AREA FINANZIARIA					
Istruttore Direttivo – Posizione Organizzativa	D1	1	1	0	0
Istruttore Amministrativo Contabile **	C1	1	0	1 (a partire dal 01/07)	0
Collaboratore Amministrativo Contabile 50%	B3	1	1	0	0
AREA TECNICA/POLIZIA MUNICIPALE					
Istruttore Direttivo – Posizione Organizzativa	D1	1	1*	0	0
Istruttore Direttivo	D1	1	0	1 (a partire dal 01/07)	0
Istruttore tecnico	C1	1	1	0	0
Istruttore Vigilanza 50%**	C1	1	0	1 (a partire dal 01/07)	0
Istruttore Vigilanza	C1	1	1	0	0
Operaio	B	1	0	1 (a partire dal 01/07)	0
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI					
Istruttore Direttivo - Posizione Organizzativa	D1	1	1*	1 (a partire dal 16 luglio)	0
Istruttore Amministrativo **	C1	1	0	1 (a partire dal 01/07)	0
AREA AFFARI GENERALI					
Istruttore Direttivo - Posizione Organizzativa	D1	1	0	0	0
Istruttore Amministrativo	C1	1	1	0	0
Collaboratore Amministrativo Contabile 50%	B3	1	1	0	0

*** posto momentaneamente ricoperto con incarico ex art.110 -267/2000**

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA (Prov. SS)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.5
Data 10/03/2021

Parere sul piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente per gli anni 2021-2023.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

"Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."

Vista la proposta di G.C. n. 10 del 02/02/2021 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"**;

Visto l'art. 3, comma 5-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che introduce il comma 557-quater all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160:

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Visto il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che intervenendo all'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114:

- modifica il comma 5 stabilendo che sono destinate alle assunzioni le facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

- introduce il comma 5 sexies disponendo che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

-abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate

finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150);
- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), nonché della spesa di personale relativa a rapporti di impiego flessibile con riferimento all'anno 2009 (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010);
- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

rispettino gli obblighi previsti dell'art. 9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

- abbiano effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell'adempimento;

Visto che

- l'Ente ha rispettato e rispetta i vincoli di finanza pubblica
- l'Ente non ha mai dichiarato dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario
- il Comune di Sant'Antonio di Gallura ha rispettato il rapporto dipendenti/popolazione anno precedente nei limiti di cui al DM 10 aprile 2017;
- con deliberazione di C.C. n°24 del 21/05/2020 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- con deliberazione di C.C. n. 39 del 08.09.2020 ha approvato il rendiconto esercizio 2019;
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;
- con propria deliberazione n. 35 del 14.05.2020 ha provveduto ad approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022;
- con propria deliberazione n.38 del 09.06.2020 e smi ha approvato il PEG mentre con successiva n. 75 del 14/12/2020 ha approvato il piano degli obiettivi anno 2020;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557- quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità;

Considerato che

- ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia come da tabella;
- il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – da ultimo CdC Campania del 111 del 27/07/2020);

- la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le: **Entrate correnti** da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE di parte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **Spese di personale** da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore";

Rilevato che il posizionamento del Comune di Sant'Antonio di Gallura rispetto al valore soglia è il seguente:

- ente fascia B) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60%)
- Spesa personale 2019 € 420.086,13

----- = 22,61 %

- Entrate correnti medie (2017/2019) al netto FCDE (prev.assestate 2019) € 1.857.980,74
- il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base

dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

- l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 28,60% (tabella 1 DM 17 marzo 2020) per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

-€ 1.857.980,74 x 28,60% = € 531.382,38 spesa massima non superabile (valore soglia) media entr. val.soglia,

-531.382,49 – 420.086,13= 111.296,36 incremento spesa massima tabella 1 sp.max. sp.pers.ente 2019.

Visto quindi il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023;

Rilevato che:

-è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

-che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a €. 63.315,61, riaccertate con delibera di G.C. n.63 del 22/10/2020, di cui per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti, infatti la spesa prevista per gli anni 2021/2023 ammonta ad €. 0,00;

In esecuzione della Delibera di G.C. n. 24 del 03/05/2018 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto all'assunzione di due istruttori direttivi (n°1 per l'Area Tecnica e n°1 per l'Area Socio Culturale)

ex art. 110 comma 1 del TUEL rispettivamente fino al 31/07/2021 e fino al 15/07/2021, esclusi dai limiti quantitativi di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs 81/2015 ai sensi dell'art.23 comma 2 lettera a) dello stesso D.lgs 81/2015 e dell'art. 50 comma 6 lett. a) del CCNL del 21/05/18 (il primo) e ai sensi dell'art.23 comma 2 lettera D.lgs 81/2015 in combinato con l'art. 50 comma 4 lett. e) del CCNL del 21/05/18 (il secondo), il cui costo rientra nel limite di contenimento della spesa di personale riferita alla spesa media del triennio 2011/2013 ed è escluso dai vincoli di cui al comma 28 dell'art. 9 D.L. n. 78/2010 ai sensi dell'art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 16, c. 1- quater, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in legge n. 160/2016;

-che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per gli anni 2021 ammonta ad €. 436.572,29, per gli anni 2022/2023 è pari ad €. 490.513,23 e rientra nei limiti della spesa prevista dal tetto del triennio 2011/2013 pari ad €. 566.100,90, di cui all'art. 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3 comma 5 e 5 bis del D.L. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/02/2021 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"**;

ed assevera

Il mantenimento alla data odierna, dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2020/2022 (in quanto il bilancio 2021/2023 non è ancora stato redatto) a seguito dell'adozione del Piano del fabbisogno di personale 2021/2023 di cui alla proposta esaminata.

Le spese di personale derivanti dalla presente programmazione troveranno copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021-2023 e sono coerenti con l'obiettivo di assicurare il permanere degli equilibri pluriennali di bilancio prescritti dalla normativa;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

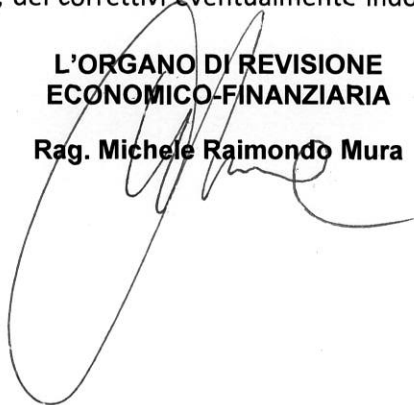
Si raccomanda:

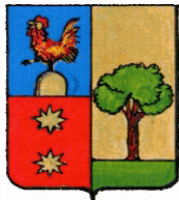
- la precisa e puntuale applicazione di quanto stabilito dalla Corte dei Conti- Sezione delle Autonomie deliberazione n. 29/SEAUT/2017/QMIG riguardante "INCLUSIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO CIVICO COMUNALE TRA QUELLE PREVISTE PER IL PERSONALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI LIMITI PREVISTI DAL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 E COMMA 557-BIS, DELLA LEGGE. N. 296/2006".
- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art. 50 del CCNL del 21/05/18.

- che nel corso dell'attuazione del piano Triennale Fabbisogno del personale 2021/2023 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

Rag. Michele Raimondo Mura





COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta **10** del **02/02/2021**

Numero Delibera **23** del **10/03/2021**

Settore/Servizio: **Settore Affari Generali -**

OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021/2022/2023 -
REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA sulla originaria proposta ha espresso parere:
FAVOREVOLE

Data 10/03/2021

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa MURGIA GIOVANNA MARIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE sulla originaria proposta
ha espresso parere:

FAVOREVOLE

Data 10/03/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SANTU CRISTINA



COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 10/03/2021

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021/2022/2023 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. VITI CARLO DUILIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).